



SEGRETERIA DI STATO GIUSTIZIA
SEGRETERIA DI STATO LAVORO

Relazione al Decreto Delegato

**“RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA, INTERVENTI DI COORDINAMENTO IN
MATERIA PREVIDENZIALE, REVISIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ LAVORATIVA
PER PERCETTORI DI PENSIONE E SOLIDARIETA’ FAMILIARE”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,
Ill.mi Consiglieri,

Il presente decreto delegato è stato proposto ai sensi di quanto previsto all’articolo 28 della Legge 29 novembre 2022 n. 157, all’articolo 10, comma 25 della Legge 23 dicembre 2022 n. 171 e all’articolo 3, comma 22 della Legge 15 settembre 2023 n. 132, ai fini di riorganizzare la gestione separata, coordinare la normativa in materia previdenziale ed equilibrare gli interventi in materia di attività lavorativa per percettori di pensione e solidarietà familiare.

In particolare l’articolo 1 interviene su una serie di aspetti centrali per il funzionamento della gestione separata. In prima battuta, riordina la misura della contribuzione dell’Amministratore Operativo e del Socio prestatore di attività lavorativa in società di capitali. La misura è, conseguentemente, quella generalmente valida per tutti gli iscritti alla gestione separata, fermo un incremento dell’1% legato alla peculiare natura di queste figure, come delineate dalla Legge 9 dicembre 2022 n. 164.

Questi contributi sono destinati all’erogazione delle future prestazioni previdenziali, secondo il metodo contributivo, a favore di queste figure.

E’ prevista inoltre l’allineamento della misura della contribuzione a FondISS tra queste figure e le altre di cui alla gestione separata.

Una ulteriore innovazione è la semplificazione in termini di iscrizione alla Gestione Separata, rendendo unica l’iscrizione per Amministratori Ordinari e Amministratori Operativi, senza la conseguente necessità di pagare un doppio contributo minimo in ragione dell’assunzione delle due diverse cariche in più società, ma solo quello valido per i lavoratori autonomi, nel caso in cui il cumulo di reddito comporterebbe il versamento di un contributo inferiore alla soglia minima fissata per questi ultimi.

E’ conseguentemente reintrodotta l’abbattimento contributivo per i soggetti che abbiano più di una iscrizione alla gestione separata, non ricadendo nell’ipotesi precedente.

L’articolo 2 è inteso a chiarire come la misura della contribuzione per i titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (Co.co.pro.) debba essere coerente con quanto fissato nel loro contratto, per evitare alcune distorsioni contributive fin qui venutesi a creare nella pratica.

L’articolo 3 fissa le aliquote contributive per i pensionati che assumano la carica di Amministratore Unico o Presidente di società. Il comma 2, fissa anche le aliquote per l’Amministratore Operativo e soci con contratto di collaborazione ex art. 28 della Legge n. 164/2022.

Con l’articolo 5 viene ad essere modificato e chiarito il metodo di calcolo della pensione per i lavoratori a tempo parziale, prevenendo agevolazioni per coloro che svolgevano già questa modalità di lavoro ante 2023, esclusivamente per gli anni validi per il calcolo del trattamento pensionistico, per coloro che per accordo sindacale post 1 gennaio 2023 abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro, in tempo

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato Giustizia - Contrada Omerelli n. 43 – RSM

Segreteria di Stato Lavoro - Contrada del Collegio, 38 – RSM



SEGRETERIA DI STATO GIUSTIZIA

SEGRETERIA DI STATO LAVORO

parziale, determinato da esubero di personale o stato di temporanea crisi aziendale o, ancora, per coloro che abbiano ridotto il loro orario di lavoro, portandolo a tempo parziale, per assistere un familiare non autosufficiente con grave disabilità accertata dall'ISS o dal SSN italiano.

All'articolo 6 vengono riviste alcune disposizioni in merito all'attività lavorativa per percettori di pensione, già regolate dall'articolo 25 della Legge 9 dicembre 2022 n.164. In particolare, tale attività viene estesa a tutti i pensionati con l'età anagrafica necessaria richiesta per la pensione di vecchiaia, anche se percettori di pensione di anzianità. La stessa possibilità viene permessa anche per l'attività quale amministratore o socio operativo, così come previsto dagli articoli 27 e 28 della suddetta legge. Inoltre, vengono ridotte le aliquote contributive per le attività che non superano le 20 ore settimanali e quelle finalizzate all'affiancamento del sostituto del lavoratore pensionato.

All'articolo 7, vengono modificate alcune disposizioni relative alla solidarietà familiare così come previsto all'articolo 26 della Legge n.164/2022, con l'obiettivo di evitare concorrenza sleale tra operatori economici e sostenere le imprese a gestione prettamente familiare. La solidarietà familiare viene quindi estesa ai percettori di pensione di anzianità, a condizione che sia ordinaria, senza disincentivi e alle società a gestione familiare, andando ad identificare le caratteristiche di tali società. A compensazione di tali aperture, viene aumentato leggermente il contributo mensile, portandolo al dal 10% al 15% del salario medio territoriale, al fine di evitare disequilibri del Fondo Pensioni. A tal fine, viene altresì prevista una verifica entro il 31 Dicembre 2024.

Il Segretario di Stato
Stefano Canti

Il Segretario di Stato
Alessandro Bevitori

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato Giustizia – Contrada Omerelli n.43 – RSM

Segreteria di Stato Lavoro – Contrada del Collegio n.38 - RSM